



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Alla Direzione Regionale VV.F. LAZIO

e p.c. All'Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

Oggetto: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Si fa riferimento alla nota n. 1662 del 4 febbraio 2019 concernente l'oggetto.

Al riguardo, si premette che con l'art.4, comma 16 bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n.125, è stato modificato il comma 5 ter dell'art.55 septies del D.Lvo 165/2001 riguardante le assenze dal servizio per visite specialistiche.

Il nuovo testo dell'articolo dispone che "nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

La norma, che ha inteso riconoscere le finalità della cura e prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori, prevede che le suddette assenze siano giustificate mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che abbiano svolto la visita o la prestazione. Tale attestazione ha la finalità di fornire la giustificazione medica per i giorni di assenza del dipendente dal lavoro.

Detta disposizione si applica anche al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per espressa previsione dell'art.16, comma 10, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n.98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione della normativa di cui ai commi 5, 5 bis e 5 ter dell'articolo 55 septies del D.Lvo 165/2001 al personale in regime di diritto pubblico.

Al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n.2/2014, aveva fornito a tutte le Amministrazioni pubbliche indirizzi applicativi.

Con sentenza 5714/2015 il TAR Lazio, accogliendo l'impugnazione da parte di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

un'organizzazione sindacale, ha annullato la citata circolare n.2/2014 della Funzione Pubblica nella parte in cui impone alle Amministrazioni di avvalersi, ai sensi della nuova formulazione normativa, dei permessi per documentati motivi personali, trattandosi, invece, di materia destinata a trovare "il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti."

Infatti, nella motivazione il TAR sostiene che, se per queste esigenze di visita medica si imponesse l'utilizzo immediato di quel tipo di permessi, si avrebbe uno sconvolgimento dell'organizzazione del lavoro e della vita personale del dipendente, il quale *«ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell'ulteriore modalità di "assenza per malattia" prima prevista dalla conformazione della richiamata norma e dal contratto nazionale applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali "permessi" per "documentati motivi personali" diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant'altro»*.

Pertanto, la nuova disposizione introdotta nel 2013 non può avere un carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per la sua applicazione, una più ampia revisione delle discipline contrattuali di riferimento, che, per il personale pubblico privatizzato del comparto Funzioni Centrali, è avvenuta con CCNL sottoscritto il 12 febbraio 2018, che ha introdotto una nuova e ulteriore tipologia di permessi di 18 ore annue per l'effettuazione di prestazioni sanitarie.

Per quanto riguarda il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nelle more di una regolamentazione normativa della materia a seguito di una nuova contrattazione con le Organizzazioni Sindacali Rappresentative per l'aggiornamento dei DD.PP.RR. 7 maggio 2008, torna ad applicarsi la disciplina previgente, secondo cui, in base ad orientamento giurisprudenziale consolidato, le assenze derivanti dagli accertamenti di cui sopra possono essere giustificate, a richiesta del personale, a titolo di assenza per malattia, purchè sia dimostrata dal dipendente interessato l'impossibilità di effettuare la prestazione sanitaria al di fuori dell'orario di lavoro: il che può avvenire in considerazione delle caratteristiche degli accertamenti o degli esami clinici o del particolare contesto organizzativo del luogo ove devono essere svolti (es.: oggettiva mancanza delle necessarie prestazioni mediche fuori dell'orario di lavoro; eccessiva dilatazione dei tempi di effettuazione delle prestazioni medesime, a causa degli impegni già assunti dalle strutture sanitarie competenti).

Le assenze derivanti dagli accertamenti di cui sopra, per essere giustificate a titolo di malattia, devono essere comprovate dal dipendente attraverso l'esibizione di idonea documentazione, rilasciata dalla struttura sanitaria, anche privata, che ha erogato la prestazione.

Tale documentazione deve essere comprensiva:

1. dell'indicazione del giorno e dell'orario di avvenuta effettuazione della prestazione sanitaria;
2. del riferimento agli altri orari giornalieri nei quali sarebbe stato possibile effettuare presso la medesima struttura l'adempimento medico.

Nel caso in cui dalla documentazione risulti la possibilità di effettuare la prestazione in orario diverso da quello di lavoro, la documentazione della struttura sanitaria di cui sopra dovrà



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

essere accompagnata da una certificazione medica che comprovi l'indifferibilità degli adempimenti sanitari.

La giornata dell'accertamento sanitario o dell'esame clinico dovrà essere considerata interamente a titolo di malattia anche nel caso in cui gli esami medesimi siano stati svolti in orario solo parzialmente coincidente con quello di lavoro del dipendente, in quanto non è possibile frazionare ad ore le assenze per malattia.

Tenuto conto che le assenze dal servizio in questione possono essere giustificate a titolo di malattia in quanto presuppongono uno stato patologico in atto o il ragionevole timore dell'insorgenza dello stesso, l'ARAN, con parere n. 263, ha ritenuto che, nelle more della rivisitazione contrattuale della materia, i giorni di viaggio per recarsi presso la struttura sanitaria prescelta non possano essere ascrivibili alla malattia stessa. Per i suddetti giorni di viaggio, il dipendente dovrà fare ricorso agli altri istituti contrattuali previsti in materia di assenza dal lavoro.

Naturalmente, ove gli accertamenti sanitari in questione vengano svolti per altri fini, quali l'espletamento di pratiche burocratiche (es. certificato di idoneità per il rilascio di patente di guida o di porto d'armi), le assenze relative non possono essere giustificate a titolo di assenza per malattia.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Saverio Ordine)